

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-5752 del 10/11/2022
Oggetto	CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE NEI COMUNI DI CIVITELLA DI ROMAGNA (FC) E MELDOLA (FC) CON REGOLARIZZAZIONE RICHIEDENTE: AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA DENOMINATA VALDIPONDO USO: FAUNISTICO VENATORIO PRATICA: FC21T0026
Proposta	n. PDET-AMB-2022-6028 del 09/11/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno dieci NOVEMBRE 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena**

**Unità Gestione Demanio Idrico**

---

**OGGETTO: CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE NEI COMUNI DI CIVITELLA DI ROMAGNA (FC) E MELDOLA (FC) CON REGOLARIZZAZIONE**  
**RICHIEDENTE: AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA DENOMINATA VALDIPONDO**  
**USO: FAUNISTICO VENATORIO**  
**PRATICA: FC21T0026**

**LA DIRIGENTE**

**VISTE** le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 “T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 “T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici”;
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali”, in particolare il capo 2 del Titolo II “Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio”;
- la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51 recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, “Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015”, art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- la L.R. 27.07.2018 n. 11, “Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna 2018-2020”;
- le DGR relative alla disciplina dei canoni: 18 giugno 2007 n. 895, 29 giugno 2009 n. 913, 11 aprile 2011 n. 469, 29 ottobre 2015 n. 1622 e 28 ottobre 2021 n. 1717;

**VISTI:**

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21.04.1999 n. 3 “Riforma del sistema regionale e locale” e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali”, in particolare il capo 2 del Titolo II “Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio”;
- la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;

- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto “Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a eseguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 di conferimento degli incarichi dirigenziali con decorrenza 01/01/2019;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena alla Dott.ssa Tamara Mordenti;
- la Determinazione dirigenziale dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. 67 del 29/01/2021 di conferimento degli incarichi di funzione con decorrenza 01/02/2021 poi prorogata al 31/12/2022 con Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2022-130 del 18/10/2022.

**PRESO ATTO** che:

- con istanza pervenuta in data 10/05/2021 e registrata al protocollo Arpae con PG/2021/73036 in pari data, il Sig. Giorgini Giorgio Mario (C.F.: GRGGGM54H08C777U), in qualità di legale rappresentante del Consorzio “Valdipondo” (C.F. 92019580403) con sede legale in Via Valdipondo n. 72 in Comune di Civitella di Romagna (FC), ha chiesto la concessione per l'occupazione di area demaniale dell'Azienda Faunistico Venatoria (AFV) denominata ValdiPondo sita nei Comuni di Meldola (FC) e Civitella di Romagna (FC);

**DATO ATTO:**

- con Determinazione del Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Forlì-Cesena n. 15980 del 05/10/2018 è stata rinnovata fino al 31/12/2025 l'autorizzazione dell'AFV sopra richiamata;
- che la questione dei *“beni demaniali inclusi all'interno delle Aziende faunistico-venatorie”*, ai sensi della L.R. n.895 del 18/06/2007 relativa ai canoni di concessione delle aree del demanio idrico, adottata in attuazione della L.R. n. 7/2004, è espressamente regolamentata al comma c) nel seguente modo: *“di ritenere che la disciplina delle demanio idrico di cui alla L.R. 7/2004 debba prevalere sul disposto dell'art. 43 della L.R. n. 8 del 1994 e che pertanto anche per l'inclusione di un'area in una azienda venatoria vi sia necessità di una pronuncia espressa dell'amministrazione per il rilascio del titolo legittimante l'uso, titolo che deve avere natura di concessione e di applicare per tale inclusione un canone pari a euro 125,00 per le aziende faunistico-venatorie, e un canone pari a euro 180,00 per ettaro per le aziende venatorie aventi anche finalità lucrative”*;
- che ai sensi della delibera delle Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n° 895/2007 l'utilizzo ai fini venatori può coesistere con concessioni per ulteriori utilizzi dell'area demaniale, purché compatibili;
- che la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.E.R.T. n. 170 del 09/06/2021 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
- che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con nota del 27/07/2021, trasmessa e registrata al protocollo Arpae PG/2021/117004, ha espresso parere di massima favorevole al rilascio della concessione *“(…) rimarcando però il fatto che, qualsiasi utilizzo delle aree demaniali sarà messo in pratica, dovrà essere richiesta preventivamente alle amministrazioni competenti, in particolare ad ARPAE per gli usi concessori del demanio aree e acque che successivamente interesserà il nostro Servizio per gli aspetti idraulici di cui al R.D 523/1904. Per motivi di sicurezza non potrà comunque essere praticata l'attività venatoria ad una distanza di sicurezza dagli alvei, assimilabile a quella applicata alla viabilità ordinaria per tutelare l'incolumità di coloro che si trovano lungo i corsi d'acqua interessati per motivi di lavoro o svago. Si segnala che per le attività dell'Azienda Faunistico Venatoria*

*che possano interessare l'alveo di piena, dovranno essere tenuti in considerazione gli eventi atmosferici e le conseguenti mutazioni dei livelli di portata, anche attraverso la consultazione del sito di ARPAE <https://www.arpae.it> che riporta i dati registrati da pluviometri e idrometri lungo i corsi d'acqua e il sito <https://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/> dell'Agenzia Regionale Sicurezza del Territorio e Protezione Civile che pubblica allerte e avvisi di protezione civile. .. "*

- che il richiedente ha sottoscritto, per accettazione, il disciplinare, che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione, pervenuto e recepito al protocollo Arpae al n. PG/2022/183999 del 09/11/2022;
- che i riferimenti cartografici, la documentazione tecnica e gli atti dell'AFV denominata Valdipondo sono conservati nel fascicolo istruttorio;
- che l'occupazione di area demaniale non è ubicata all'interno di un parco o di un'area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

**DATO ATTO**, altresì, che il richiedente:

- ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 75,00 sul CCP 16436479 intestato alla Regione Emilia-Romagna, eseguito in data 11/05/2021 quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
- ha presentato a titolo di deposito cauzionale copia del pagamento dell'importo di € 250,00 eseguito in data 07/11/2022 ai sensi dell'Art. 8 comma 4 della L.R. 2/2015;
- ha versato in data 07/11/2022 un importo pari ad € 1.045,00 a titolo di indennizzi risarcitori, richiedendo la prescrizione a cinque anni che Arpae ha accolto;
- ha versato i canoni fino all'anno 2022 compreso;

**RITENUTO:**

- di poter accogliere la richiesta, alle condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare, parte integrante del presente atto a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico;
- di poter quindi rilasciare la concessione richiesta per una durata non superiore ad anni 12 ovvero fino al 31/12/2032 ai sensi dell'art. 17, comma 1 ter della L. 7/2004 sulla base della documentazione conservata nel fascicolo istruttorio, fermo restando che la vigenza della presente concessione decade in caso di mancato rinnovo dell'autorizzazione della A.F.V. Valdipondo rilasciata con Determinazione del Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Forlì-Cesena n. 15980 del 05/10/2018;

**DATO ATTO** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento;

**VISTA** la proposta del provvedimento resa dal Responsabile del procedimento e titolare dell'Incarico di Funzione Demanio Idrico FC Dott.ssa Milena Lungherini ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

**DETERMINA**

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di rilasciare al Consorzio "Valdipondo" (C.F. 92019580403) con sede legale in Via Valdipondo n. 72 in Comune di Civitella di Romagna (FC), la concessione per l'occupazione dell'area demaniale i cui terreni sono quelli ricompresi nel perimetro dell'autorizzata Azienda Faunistico Venatoria (AFV) denominata Valdipondo, sita nei Comuni di Meldola (FC) e Civitella di Romagna (FC). I riferimenti cartografici, la documentazione tecnica e gli atti dell'AFV Valdipondo, sono conservati nel fascicolo istruttorio - PRATICA FC21T0026;
2. di rilasciare la concessione richiesta per una durata non superiore ad anni 12 ovvero fino al **31/12/2032**;

3. di fissare il deposito cauzionale in € 250,00=, salvi futuri adeguamenti e aggiornamenti sensi dell'Art. 8 comma 4 della L.R. 2/2015. Il deposito verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia, dando atto che è stato versato;
4. di stabilire che il canone annuo solare è pari a € 132,23= e che deve essere pagato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento;
5. di stabilire che in caso di mancato pagamento saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione attiverà le procedure per il recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n. 24;
6. di stabilire che l'importo del canone sarà aggiornato, ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. n.7/2004 e rideterminato annualmente ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 e s.m.i. o in base ad altre disposizioni di legge;
7. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e parte integrante del presente Atto;
8. di stabilire che il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa; in particolare deve essere comunicato il rinnovo dell'autorizzazione rilasciata con Determinazione del Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Forlì-Cesena n. 15980 del 05/10/2018 relativa alla istituzione della A.F.V. "Val di Pondo" e la vigenza della presente concessione decade in caso di mancato rinnovo di tale autorizzazione;
9. di dare conto che l'originale del presente atto completo di disciplinare è conservato presso l'archivio informatico Arpae e sarà consegnata al concessionario una copia che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

**DI STABILIRE CHE:**

10. le somme versate saranno introitate nei seguenti capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale:
  - per i canoni annuali nel Capitolo n. 04315;
  - per il deposito cauzionale nel Capitolo n. 07060;
  - per le spese d'istruttoria nel Capitolo n. 04615;
11. il presente atto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'articolo 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
12. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
13. il presente provvedimento potrà essere impugnato, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica ovvero dinanzi all'Autorità giurisdizionale ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

La Dirigente Responsabile  
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena  
*\*Dott.ssa Tamara Mordenti*

*\*documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente*

**DISCIPLINARE**

Contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione pratica FC21T0026 rilasciata al Consorzio denominato "Valdipondo" (C.F. 92019580403) con sede legale in Via Valdipondo n. 72 in Comune di Civitella di Romagna (FC) per l'Azienda Faunistico Venatoria (AFV) denominata Valdipondo sita nei Comuni di Meldola (FC) e Civitella di Romagna (FC).

**Articolo 1**

**OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

La concessione ha per oggetto l'occupazione di un'area demaniale i cui terreni sono quelli ricompresi nel perimetro dell'autorizzata AFV denominata Valdipondo sita nei Comuni di Civitella di Romagna (FC) e Meldola (FC). I riferimenti cartografici, la documentazione tecnica e gli atti dell'AFV sono conservati nel fascicolo istruttorio.

**Articolo 2**

**DURATA DELLA CONCESSIONE**

**La concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto e avrà durata sino al 31/12/2032. Il rinnovo dell'autorizzazione rilasciata con Determinazione del Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Forlì-Cesena n. 15980 del 05/10/2018 relativa alla istituzione della A.F.V. "Valdipondo" dovrà essere comunicata e la vigenza della presente concessione decade in caso di mancato rinnovo di tale autorizzazione.**

**Articolo 3**

**CANONE, CAUZIONE E SPESE**

1. Il concessionario dovrà corrispondere alla Regione Emilia-Romagna un canone di € 132,23 per ogni anno solare di durata della concessione, da versare entro il 31 marzo dell'anno di riferimento.
2. L'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato annualmente, in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004 e dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
3. L'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi del concessionario è pari ad €. 250,00.
4. L'importo del deposito cauzionale, ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria, a garanzia degli obblighi del concessionario, dovrà essere integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.
5. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del concessionario.

#### **Articolo 4**

##### **PRESCRIZIONI INERENTI L'UTILIZZAZIONE DELL'AREA DEMANIALE**

1. L'eventuale variazione all'estensione dell'area concessa deve essere comunicata ad Arpae al fine dell'aggiornamento del presente atto;
2. Il concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa. Del pari l'Amministrazione sarà indenne da responsabilità per danni a terzi o eventuali infortuni che possano intervenire nell'esercizio della concessione.

#### **Articolo 5**

##### **OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI**

1. Il concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Agenzia e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario.
2. Arpae non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo e cedimenti arginali. Questa Agenzia non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale.
3. La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica e edilizia, di cave e attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti in relazione alle attività da svolgere. La concessione quindi non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
4. La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di attività venatoria a cui la concessione è finalizzata, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti in relazione alle attività da svolgere.
5. La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi.
6. Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente parte integrante del presente Atto.
7. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

#### **Articolo 6**

##### **Parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile**

L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile esprime un parere di massima favorevole al rilascio della concessione *"(...) rimarcando però il fatto che, qualsiasi utilizzo delle aree demaniali sarà messo in pratica, dovrà essere richiesta preventivamente alle amministrazioni competenti, in particolare ad ARPAE per gli usi concessori del demanio aree e acque che successivamente interesserà il nostro Servizio per gli aspetti idraulici di cui al R.D 523/1904. Per motivi di sicurezza non potrà comunque essere praticata l'attività venatoria ad una distanza di sicurezza dagli alvei, assimilabile a quella applicata alla viabilità ordinaria per tutelare l'incolumità di coloro che si trovano lungo i corsi d'acqua interessati per motivi di lavoro o svago. Si segnala che per le attività dell'Azienda Faunistico Venatoria che possano interessare l'alveo di piena, dovranno essere tenuti in considerazione gli eventi atmosferici e le conseguenti mutazioni dei livelli di portata, anche attraverso la consultazione del sito di ARPAE <https://www.arpae.it> che*

*riporta i dati registrati da pluviometri e idrometri lungo i corsi d'acqua e il sito <https://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/> dell'Agenzia Regionale Sicurezza del Territorio e Protezione Civile che pubblica allerte e avvisi di protezione civile. "*

#### **Articolo 7**

##### **RINNOVO E/O SUBENTRO DELLA CONCESSIONE**

1. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.
2. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

#### **Articolo 8**

##### **SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE**

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione.

#### **Articolo 9**

##### **DECADENZA CONCESSIONI**

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- il mancato pagamento di due annualità del canone;
- la subconcessione a terzi.

#### **Articolo 10**

##### **RIPRISTINO DEI LUOGHI**

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

#### **Articolo 11**

##### **OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI**

Questa Agenzia ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di sospendere o di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia del concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero interventi o opere pubbliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dall'Agenzia concedente.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**